

TORNATA DEL 5 MAGGIO 1858

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE MARCHESE CESARE ALFIERI.

SOMMARIO. *Relazioni sopra tre progetti di legge — Continuazione della discussione sul progetto di legge relativo alle società anonime ed in accomandita — Seguito del discorso del senatore Farina contro il progetto — Discorsi del ministro delle finanze e del senatore Di San Martino, relatore, a difesa del medesimo.*

La seduta è aperta alle ore 3 pomeridiane.

(Sono presenti i ministri di finanze e dei lavori pubblici, e più tardi intervengono anche il presidente del Consiglio dei ministri ed il ministro dei lavori pubblici, senza portafoglio, Paleocapa.)

QUARELLI, segretario, dà lettura del processo verbale dell'ultima tornata, il quale viene approvato.

RELAZIONI SOPRA TRE PROGETTI DI LEGGE.

PRESIDENTE. Annuncio al Senato che sono state consegnate alle stampe le relazioni sui seguenti progetti di legge:

1° Segnalamento di punti pericolosi delle coste dello Stato (Vedi vol. *Documenti*, pag. 867);

2° Riunione della classe della Corte d'appello sedente in Sassari alle altre due classi della stessa Corte sedente in Cagliari (Vedi vol. *Documenti*, pag. 8);

3° Disposizioni sull'esercizio della professione di procuratore. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 96.)

Il Senato deve poi ritenere questi progetti come posti all'ordine del giorno, esaurito che sia quello che già era stato annunziato nella lettera di convocazione.

CONTINUAZIONE DELLA DISCUSSIONE SUL PROGETTO DI LEGGE SULLE SOCIETÀ ANONIME ED IN ACCOMANDITA.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno porta la continuazione della discussione del progetto di legge relativo alle società anonime ed in accomandita, e la parola è continuata al senatore Farina.

FARINA. Signori, onde compiere l'esposizione delle cose, che mi ha suggerito l'esame della legge di cui si tratta, io mi era proposto di completare e di meglio

spiegare alcune idee, che ieri ho enunciato assai confusamente. Sgraziatamente non avendo potuto nè ieri a sera, nè questa mattina avere visione delle bozze del mio discorso, sono obbligato a supplirvi colla labilissima mia memoria; e questo dichiaro anche perchè vi saranno nella stampa del mio discorso molte espressioni improprie, che inavvertentemente mi sono sfuggite dalla bocca, indipendentemente da quelle altre, che potrebbero essere per avventura state frantese da coloro, i quali sono destinati a raccogliere i discorsi dei senatori, quantunque valentissimi.

Ciò posto, io ripeto che credo abilissimi gli incaricati di raccogliere questi discorsi, ma che io stesso sono convinto di essermi servito di molte frasi improprie, e che il mio discorso era veramente meritevole di essere da me riveduto, il che non mi fu dato di potere eseguire.

Dissi ieri che sembrava a me che per provvedere alla definitiva costituzione delle società fosse più opportuno che questi provvedimenti venissero affidati all'autorità amministrativa, anzichè ai tribunali; ma dimenticai poi di soggiungere che quando pur si volesse che i tribunali dovessero pronunciare, mi sembrava necessario di prescrivere le norme, secondo le quali essi dovessero decidere, se cioè in contraddittorio o no degli interessati. Se occupandosi i giudici medesimi di riconoscere se erano state adempiute le condizioni prescritte nel primitivo decreto di provvisoria autorizzazione, ovvero se nominando periti per verificare questi fatti; insomma era necessario indicare quelle norme di procedura, a tenore delle quali si dovesse potere provocare l'emaneazione del decreto del tribunale.

Di più: mi pare che sarebbe in questo caso indispensabile che contemporaneamente si stabilisse altresì se il decreto dovesse essere emolumentato, ed in caso affermativo col pagamento di quale diritto; oppure debba essere reso senza alcun aggravio della società relativa a diritti di finanze.

A questo riguardo la discussione si sollevò anche in

seno alla Commissione, e gli onorevoli miei contraddittori ponevano innanzi la maggior convenienza di affidare la costituzione definitiva delle società ai tribunali anziché all'autorità amministrativa, osservando come i membri dei tribunali di commercio fossero scelti fra i commercianti, e quindi più in grado di giudicare della solvibilità, e delle qualità morali dei soci promotori, ovvero dei gerenti delle società in accomandita. Pare a me che questa osservazione non sia intieramente giusta, e vado ad indicarne i motivi.

È vero che attualmente i tribunali di commercio sono composti di commercianti, invece che il maggior numero delle Camere di commercio dello Stato sono costituite promiscuamente di commercianti, di proprietari e di persone sovente che non facendo abituali contrattazioni commerciali non sono naturalmente al corrente della maggiore o minore guarentigia che presenti il personale speciale che al commercio si dedica. Ma se debbo dirvi la verità, o signori, parmi che questo sia piuttosto un vizio delle attuali Camere di commercio, che non un motivo sufficiente perchè, in vista di questa circostanza, si debba introdurre la disposizione proposta nella legge attuale.

Questa mia opinione non è destituita di fondamento; ed infatti il Ministero già proponeva al Parlamento, se ben mi ricordo, due volte, forse tre, degli schemi di legge per la riorganizzazione delle Camere di commercio, nominando a fare parte delle medesime esclusivamente o quasi esclusivamente persone al commercio adette; parmi adunque che questa osservazione sia, se vuoi, alquanto appoggiata alla pratica, ma non tale da indurre ad una disposizione legislativa, mentre è un difetto dell'attuale costituzione delle Camere di commercio; difetto che già il Governo, e si può dire anche il Parlamento, riconobbero (perchè mi ricordo di avere fatto nell'altro ramo del Parlamento una relazione favorevole alla proposta ministeriale a questo riguardo, la quale più non ebbe seguito perchè fu sciolta la Sessione), facendo una proposta intesa alla riforma delle Camere di commercio.

Mi pare dunque che dopo ciò non convenga guastare, dirò così, una legge per un motivo che è transitorio, e che deve anzi essere riformato.

All'articolo 9 poi io ho ommesso di rimarcare ieri una disposizione che nei termini in cui è concepita, parmi inchiuda una disposizione alquanto ingiusta.

Si dice nel secondo alinea che trascorso questo termine le sottoscrizioni d'azioni restano di niun effetto; restando di niun effetto le sottoscrizioni d'azioni, mi sembra che la necessaria conseguenza sia questa, che non possono nemmeno ripetersi le spese di costituzione delle società, le quali sono autorizzate dalle disposizioni dell'articolo 7.

Fra l'intervallo del primo decreto e del decreto definitivo è detto nella legge che i soci promotori, la società infine, non potrà fare altre spese se non quelle necessarie per la sua costituzione. Ora la disposizione dell'articolo 9 porterebbe che nemmeno a questa spesa

necessaria per la costituzione, e che l'articolo 7, se non erro, autorizza espressamente, sarebbero chiamati a concorrere i sottoscrittori delle azioni; questa cosa parmi ingiusta perchè se uno sottoscrive colla lusinga che poi la società si effettui, è naturale che subisca la conseguenza di questa sua lusinga, e sopporti quelle spese che sapeva che i promotori della società erano autorizzati a fare per la costituzione di essa società.

Rimarcai ieri all'articolo 15 la singolare disposizione colla quale si dichiara che la responsabilità degli amministratori contemplati nella legge non incombeva loro se non quando avessero agito *scientemente*.

Per dare un'idea esatta della disposizione, parmi opportuno di leggerla:

« Art. 15. Gli amministratori delle società contemplate nella presente legge qualunque sia la denominazione di esse sono responsabili, qualora:

« 1° Intraprendano o lascino scientemente intraprendere alla società operazioni contro il disposto delle leggi, e degli statuti approvati;

« 2° Commettano o lascino scientemente commettere negli inventari inesattezze gravi pregiudizievoli alle società od ai terzi;

« 3° Abbiano proposto od acconsentito in conoscenza di causa che si proponesse all'assemblea generale la distribuzione di dividendi non giustificati da inventari o da conti sinceri e regolari. »

Prosegue poi l'articolo 16 ed impone indistintamente tanto agli amministratori delle società in accomandita quanto a quelli delle società anonime la seguente responsabilità:

« Art. 16. In virtù della responsabilità imposta dall'articolo precedente, gli amministratori saranno tenuti ai danni derivanti dal fatto loro (e noti il Senato: *dal fatto loro*) alla società ed ai terzi. »

Io osservava a questo riguardo, ma forse non abbastanza distintamente, essere certo che le società non possono intraprendere operazione alcuna validamente se non per mezzo dei loro amministratori; io quindi non arrivava a ben comprendere quale fosse il significato delle parole: *degli amministratori che intraprendono o lasciano intraprendere*, perchè se essi soli possono agire legalmente, io non so quale significato possa avere la parola che lascino fare da altri ciò che non possono fare legalmente che essi medesimi.

Ma non è ancora qui la difficoltà principale. Io osservo che o l'amministratore della società è uno solo, o sono più gli amministratori: se è solo non si può ammettere che ignori lo statuto e lo violi inscientemente, perchè non si può ammettere che chi deve eseguire uno statuto lo violi senza sapere di violarlo, che commetta inscientemente inesattezze gravi e pregiudizievoli nell'inventario dal momento che è suo espresso dovere di evitare questo inesattezze, di fare egli stesso e sorvegliare la formazione di questo inventario; del pari che consenta alla divisione di dividendi non giustificati da inventari e conti che egli stesso deve tenere sinceri e regolari.

Questa disposizione è quasi letteralmente copiata dalla legge francese; ma nella legge francese essa è riferita non agli amministratori ma ai Consigli di sorveglianza, e allora la cosa sta bene, perchè non sono i Consigli di sorveglianza che propongono i dividendi, non sono i Consigli di sorveglianza che amministrano, non sono i Consigli di sorveglianza che formano gli inventari, quindi essi, fidandosi in buona fede di quanto viene loro esposto dal gerente, possono realmente cadere nella violazione della legge e dello statuto senza avvedersi che violano la legge e lo statuto stesso, perchè sono dal gerente indotti in errore.

Ma quando si tratta del fatto proprio e degli stessi amministratori, allora, signori, o bisogna ammettere l'ignoranza della legge, che non si è mai ammessa, o bisogna riconoscere che la scusa dell'inscienza non deve servire di pretesto per sottrarre alla responsabilità gli amministratori delle società. Questo ho detto nel caso che l'amministratore sia un solo. Che se invece vari sono gli amministratori io allora domanderò se, allegando la propria inscienza, siasi voluto aprire l'adito agli amministratori delle società in accomandita di sottrarsi alla responsabilità solidale per legge che pesa sopra di loro.

Se coll'allegazione della propria inscienza siasi voluto aprire l'adito agli amministratori delle società anonime di non rispondere dell'esecuzione del loro mandato, di sottrarsi alla responsabilità della violazione del medesimo mandato determinato necessariamente dai termini dello statuto sociale.

Domanderò infine se coll'asserzione di inscienza degli amministratori siasi voluto pressochè fare cessare infatti ogni responsabilità sia degli amministratori delle società anonime che di quelle in accomandita. Che se altrimenti volevasi stabilire nei due casi delle due società diverse perchè allora non distinguere? Perchè non attribuire chiaramente una responsabilità diversa agli amministratori delle società in accomandita ed a quelli delle società anonime?

E su questa domanda io sono tanto più forzato ad insistere in quanto che l'articolo 16 determinando gli effetti della responsabilità degli amministratori, accennata negli articoli precedenti, la restringe alla riparazione dei danni derivanti dal fatto *loro proprio*; dimanierachè ne verrebbe che, stando letteralmente all'espressione di questa legge, si concluderebbe che la responsabilità per legge solidale degli amministratori... (Voci: È un'esorbitanza!) (credo anche io che sarebbe un'esorbitanza nelle anonime, ma appunto per ciò è necessario che la legge sia chiara) delle società in accomandita non sarebbe solidale ma semplicemente personale. È necessario quindi che la legge distingua, ed insisterò sempre più sulla necessità che la legge distingua una società dall'altra affinchè appunto non si venga a queste confusioni.

Ommisi pure ieri di rimarcare la singolare contraddizione che risulta dalla disposizione della legge, la quale quando si tratta del fatto personale dell'amministratore

esige, per renderlo responsabile, la scienza di quello che fa, cioè della violazione della legge, della violazione dello statuto, ecc., di tutto quanto venni or ora ad indicare; quando invece non si tratta che di un fatto materiale dell'amministratore, il quale presenti un elenco che non è redatto da lui ma che sia per avventura infedele, allora non esige più la scienza; allora si contenta del fatto materiale per applicarvi la punizione.

Tutti quelli che hanno qualche pratica delle società sanno che chi fa gli elenchi degli azionisti sono gli impiegati, i direttori delle società... (può darsi qualche volta che succeda diversamente ma è una eccezione) non registrano essi stessi le azioni. Le azioni generalmente si raccolgono per schede o si ricevono su di un registro che viene tenuto da un impiegato delle società, ma che generalmente non è tenuto dall'amministratore in capo della società medesima; eppure che volete? Questa benedotta legge quando si tratta del fatto proprio richiede che l'amministratore sappia che viola la legge o lo statuto, quando invece si tratta della presentazione di un documento redatto da altri e di cui conseguentemente l'amministratore può ignorare il vizio, la legge colpisce il fatto materiale della presentazione senza richiedere la cognizione della infedeltà del documento presentato.

Nel mio discorso di ieri io vi dissi come una metà quasi delle società avessero avuto cattivo esito perchè non sufficientemente buona era la speculazione da esse intrapresa. Accennai come l'esito infelice di altre si dovesse attribuire all'insufficienza dei capitali. Non debbo però tacere come effettivamente alcune abbiano avuto esito cattivo per mala gestione. Ma, o signori, credete voi veramente che sempre ben ponderati e bene esaminati fossero gli statuti di queste società? Mi era proposto di apportare qui alcuni di quegli statuti e di esaminarli un poco, ma poi, dirò la verità, mi parve d'inoltrarmi in un terreno così sdrucciolo che sono persuaso che il Senato mi terrà conto se io ho ommesso di farlo.

Farò un'altra osservazione relativamente alla moralità. Io ho accennato, ma forse non ho insistito abbastanza su questo particolare. Credete voi veramente che quando si autorizzarono alcune società, i promotori delle medesime presentassero al Governo, quando esso si fosse dato la pena di assumere qualche informazione, quei caratteri di moralità e di capacità che sono indispensabili per ben dirigere una società industriale o commerciale? Anche qui, o signori, potrei citare degli esempi, ma anche qui disgraziatamente siamo sopra un terreno estremamente sdrucciolo!

Ora qui bisogna che mi faccia un'obiezione. Diranno molti: Ma, Dio buono! tutte queste sono belle cose, ma perchè non le avete dette nel seno della Commissione, e non avete procurato di persuadere ai vostri colleghi di migliorare il progetto che ci veniva presentato?

Dirò schiettamente come andò la cosa. Io feci tutto

il mio possibile per indurre i miei colleghi a distinguere fra le società anonime e le società in accomandita. Sgraziatamente rimasi nella votazione soccombente. Dopo di ciò, lo confesso, non ho più portato una grande attenzione allo schema di legge che si andava trattando. Ma quantunque rimanessi soccombente in questa principalissima questione, debbo però dichiarare che devo alla gentilezza e condiscendenza dei colleghi della Commissione l'aver fatto sparire alcune disposizioni veramente straordinarie che esistevano nel progetto primitivo.

Se non erro, l'onorevole ministro di finanze andava ieri dicendo che le diversità fra il primitivo progetto e l'attuale non sono gran che rilevanti. Non so se ho male inteso, ma per certo io credo che siano rilevantissime. E se mi permettete, per provarvelo, senza essere soverchiamente lungo, mi limiterò ad accennarne una sola: ed è la variazione portata all'articolo 12 del progetto primitivo il quale puniva la semplice presentazione fatta da un amministratore di un elenco infedele, presentazione di quel tale elenco che come vi ho detto or ora non viene mai fatto in pratica dagli amministratori, ma da un semplice impiegato della società. E sapete con che la puniva? La puniva con la pena niente meno dell'articolo 357, la quale pena consisteva niente meno in un *minimum* di reclusione di 5 anni e in un *maximum* di galera di dieci anni. Precisamente pareggiandoli ai falsificatori nei documenti pubblici, ed ai falsificatori delle cambiali.

Voi vedete che la prospettiva di dieci anni di galera per un povero amministratore di una società, che, conviene pur dirlo, nel nostro paese amministra nella massima parte dei casi gratuitamente, era una prospettiva incoraggiante e tale che i galantuomini si dovevano con grande soddisfazione addossare l'incarico di amministrare! Ora veda il signor ministro se poco concludenti furono gli emendamenti che la Commissione introdusse nel progetto!

Io ho già abbastanza annoiato questo onorevole Consesso; mi riassumo e mi spiego; sostenni che la legge era inutile ed inopportuna; ma intendiamoci bene, io non voglio sostenere che non contenga qualche disposizione che rinnovandosi la febbre delle speculazioni che già invase il nostro paese non possa avere un'utile applicazione, anche nel caso di rinnovamento di febbre speculativa di venire abbastanza opportuna.

Sostenni che pel momento non eravi bisogno di questo provvedimento, e che si poteva quindi rimettere a miglior tempo la presentazione di una legge meglio concepita, meglio coordinata, e che meglio corrispondesse ai principii generali del diritto ed al bisogno di opportunamente correggere le mancanze che la legge attuale contiene.

Ho detto e sostenuto che la legge attuale, quale è, riusciva inefficace ed incompleta, non comprendendo nelle sue disposizioni l'associazione prediletta di coloro che vogliono commettere frodi, quelli cioè delle società in accomandita col capitale diviso in azioni bensì, ma

non al portatore per evitare appunto di sottoporsi al controllo del Governo.

A questo riguardo osservava come assai più completa fosse la legislazione francese, la quale volendo evitare gli abusi delle società in accomandita vi aveva espressamente compreso quella non solo il cui capitale è costituito in azioni al portatore ma anche quelle costituite con azioni nominative.

Sostenni necessario ed indispensabile nelle principali disposizioni della legge la distinzione fra le società in accomandita e le società anonime onde non confondere i principii fondamentali di diritto che regolano le une e le altre.

Sostenni poco o nulla giustificate e da non autorevoli esempi avvalorata la necessità di una legge così estesa circa le società anonime per reprimere gli abusi delle medesime. Dico una legge, così estesa; perchè forse qualche disposizione ed anche qualcuna di quelle che fanno parte di questa legge vi si può molto opportunamente e convenientemente applicare. Ma sempre mi spaventò lo schema di questa legge in cui le due società sono insieme confuse.

Quantunque nell'una sia grandissimo il freno al mal fare la possibilità della rievocabilità degli amministratori, freno che ben di sovente riesce efficace per comprimere gli abusi, mentre invece nell'altra niun freno consimile esisteva, perchè, come tutti sanno, è irrevocabile il gerente nelle società in accomandita.

Sostenni sommarmente incompleta la legge, non provvedendo all'applicazione dei principii nella legge medesima esposti. Emendare una legge simile mi pare cosa difficile. Per le mie forze certamente impossibile. Io ho fatto questo tentativo in seno alla Commissione; il risultato, come il Senato si persuaderà, non fu molto di mia soddisfazione, poichè sono due giorni che io vado combattendo il progetto di legge, e non mi sento la forza di fare il tentativo una seconda volta. Ora si tratta di conchiudere ed il ciò fare non è per me la cosa più facile. Farò io una proposta? E come mai?

Io non mi sono concertato con alcuno, e sono sicuro che essa non soltanto non verrebbe accolta, ma forse neanche appoggiata. Non credo opportuno di conchiudere per un rigetto. Non lo vorrei, perchè, ripeto, qualche disposizione qua e là si trova che può all'occasione essere opportuna. Conchiuderei proponendo un rinvio del progetto al Ministero, pregandolo di ripresentare una legge meglio ragionata e coordinata coi principii generali del diritto commerciale; ma anche qui ho paura che il signor ministro non voglia aderire alla mia domanda. Dunque, cosa mi resta a fare? Mi pare che mi resti a fare niente.

Conchiuderò allora, che se la legge non è molto ben emendata, io voterò contro di essa, ed avrò con questo adempiuto al dovere di coscienza che sento altamente in me, e che con infelici parole ho procurato di fare con capire alle signorie vostre. (*Bravo! bravo!*)

LANZA, ministro dell'istruzione pubblica e delle finanze. Dopo il discorso pronunziato dall'onorevole pro-

pinante nella seduta di ieri, non che in quella d'oggi, e la critica continua, che mosse all'attuale progetto di legge, considerato nel proprio concetto, come in tutte le disposizioni che lo riguardano, trovando nulla di buono nel medesimo, direi, neppure una frase, mi arriva veramente inaspettata la conclusione che susseguì al suo discorso. Egli finì col dire, che vi è qualche cosa a fare; che nel progetto di legge si trovano delle disposizioni buone; soltanto non può accettarle nel suo complesso stante alcune contraddizioni relativamente al modo di applicare queste disposizioni a società, che hanno una natura diversa; riguardo anche al modo di considerare la responsabilità degli amministratori e del Consiglio di sorveglianza; non che riguardo alle penalità che egli crede troppo gravose o non giustamente applicate. Mi congratulo quindi coll'onorevole preopinante che, se non altro, abbia riconosciuto la necessità, o almeno, l'utilità di fare qualche cosa a questo effetto.

FABINA. Domando la parola.

LANZA, ministro dell'istruzione pubblica e delle finanze. Ma, io credo che non sia perciò necessario di respingere l'attuale progetto di legge, onde venga riformato, giacchè esso non fu improvvisato, ma venne maturatamente studiato e dal Ministero e dai consiglieri stessi della Corona; dimodochè tutte le disposizioni in esso contenute, sono molto pensate, e di poi ancora accuratamente rivedute dalla Giunta del Senato che vi introdusse parecchie disposizioni, che il Ministero non ha alcuna difficoltà di accettare, perchè riconosce in esse un miglioramento al progetto medesimo, salvo alcune, per le quali si riserva di dire all'occorrenza le proprie ragioni.

Mi occorre prima di inoltrarmi nell'esame della legge di respingere un appunto particolare mosso dall'onorevole preopinante ad una disposizione del progetto ministeriale, quella cioè contemplata nell'articolo 12, colla quale agli amministratori che presentassero un elenco infedele dei sottoscrittori vengono applicate le disposizioni contenute nell'articolo 357 del Codice penale. Egli disse, che applicando quest'articolo, bisognerebbe condannare per questo mancamento, ai suoi occhi non molto grave, l'amministratore alla reclusione non minore di dieci anni, ed estensibile persino ai lavori forzati.

FABINA. Cinque anni.

LANZA, ministro dell'istruzione pubblica e delle finanze. Intesi dieci anni, ed è per questo che voleva rettificare l'errore, mentre avendo consultato l'articolo 357, trovai che il medesimo prescriverebbe invece la reclusione non minore di cinque anni.

Non dico già che questa penalità non sia grave, ma quando si falsa scientemente un documento di una società, certamente non si può dire che la pena di cinque anni di reclusione sia esagerata. Questo sia detto di passaggio, ed unicamente per rettificare un errore di fatto, il quale avrebbe potuto fare sinistra impressione sull'Assemblea.

Lasciando ora in disparte tutti gli appunti che si

sono mossi sui singoli articoli del progetto di legge, giacchè mi pare che non sia per ora opportuno di discuterli, ma che debbano avere loro sede più propria nella discussione degli stessi articoli, mi limiterò ad alcune osservazioni sulle disposizioni generali della legge medesima. E avantitutto sento il bisogno di dichiarare a nome del Ministero, che con questa legge non fu suo intendimento di recedere da quei principii di libertà commerciale, i quali vennero inaugurati fin dal primordio della nostra era costituzionale con tanto vantaggio della pubblica prosperità, e che quindi non vi ha motivo alcuno di abbandonare questa via, la quale produsse già frutti così copiosi, ma che esso credette di dovere regolare una libertà, la quale abbandonata a se stessa senza ritegno, avrebbe potuto degenerare in gravi abusi.

Ora si tratta di esaminare in primo luogo se veramente vi è bisogno di regolare questa libertà di associazione, se vi furono motivi, se vi furono per lo passato dei fatti i quali legittimino queste disposizioni; in secondo luogo se le disposizioni che si sono proposte sieno idonee a correggere questi inconvenienti senza ledere il principio di libertà, che informa le associazioni, rispettando per conseguenza quella libertà d'azione indispensabile alla prosperità delle associazioni medesime, non incagliando l'andamento di esse, e lasciando liberi pienamente gli azionisti delle società di fare amministrare come loro aggrada, di scegliere indipendentemente dal potere esecutivo i propri amministratori, infine di fare tutte quelle operazioni, le quali sono richieste dal proprio interesse.

Ora, o signori, non solamente presso di noi, ma anche in altri paesi, dove fioriscono le società, sieno esse anonime, sieno in accomandita, si sono rivelati dei gravi abusi, i quali non solo hanno recato danno materiale agli individui, ma hanno anche danneggiato il credito pubblico: non solamente hanno offeso la moralità privata, ma anche la pubblica: alcuni di questi fatti sono succeduti nello stesso nostro paese.

Ora io domando se dirimpetto a questi fatti il Governo, il Parlamento, possano rimanere inoperosi, e non debbano pensare a proporre quei provvedimenti i quali valgano a frenarli. Chi di noi non ha assistito al nascere, al progredire, ed allo spegnersi di parecchie società? Chi non ha seguito le diverse fasi di parecchie associazioni e non vi ha vedute con rincrescimento i difetti, ed alcune volte anche le frodi, le quali tornarono poi a danno di parecchi innocenti?

Non è egli vero, essere pur troppo succeduto che taluni hanno promosso una società per azioni magnificando straordinariamente lo scopo, e l'utilità della medesima, non che i vantaggi, che se ne sarebbero ricavati, e che dopo essere in questo modo pervenuti ad ingannare l'opinione pubblica, spacciate queste azioni con premio, dopo averlo ritirato, abbandonarono la società, e lasciarono vittima della propria credulità parecchie persone, le quali prestarono fede a queste dichiarazioni ed a queste promesse?

Chi non conosce, che nel fare i bilanci delle società, e nello stabilire i dividendi si alterarono appositamente i medesimi per potere con grassi dividendi fare crescere artificialmente e temporariamente le azioni della stessa, e che ottenuto quest'effetto, gli stessi amministratori venderono sulla piazza le azioni, le quali dopo qualche tempo caddero a vil prezzo con danno di coloro che le avevano acquistate?

Essendo veri questi fatti, il Governo poteva forse rimanere impassibile, e non cercare di provvedervi con qualche disposizione legislativa? Mi pare adunque incontestabile che possono sorgere inconvenienti gravi a lasciare le società nel loro libero arbitrio e a non stabilire alcune norme le quali possano prevenire tali abusi.

Resta ora ad esaminare se il progetto di legge, che noi vi abbiamo presentato, contenga disposizioni le quali valgano a prevenire questi abusi.

Mi pare evidente che collo stabilire, che una società non possa ottenere l'autorizzazione dal Governo, se non quando abbia ottenuto la sottoscrizione di una parte delle proprie azioni, se non quando abbia anzi già ottenuto il versamento di una parte del capitale, e che queste azioni non si possano negoziare se prima colui che le ha acquistate primitivamente non sborsi qualche decimo delle medesime, si impedisce il primo inconveniente cioè quello che ho accennato da principio, che alcuni promotori non si valgano di un momento in cui domina una specie di fervore di speculazione, per gabbare parecchie persone, intascando un premio, senza correre nessun rischio, e poi abbandonare l'impresa alla sorte, all'eventualità.

Ogni qualvolta si intraprende una qualsiasi operazione industriale, mi pare che una delle prime cose a farsi sia quella di assicurare il capitale necessario onde questa società possa compiere gli impegni che ha assunto; e questo non si può ottenere, se non quando si assicura che se non la totalità, almeno una buona parte del capitale possa veramente essere versata; che colui il quale ha assunto quest'impegno non solamente debba soddisfarlo, ma che non possa la società sottrarsi in nessun modo dal richiedere dal medesimo l'adempimento dell'obbligo assunto.

Le disposizioni le quali prescrivono agli amministratori alcuni obblighi, e li sottopongono a pene non adempiendoli, sono indispensabili e non solamente d'interesse pubblico ma di giustizia. Colui il quale si assume di amministrare le sostanze, i capitali dei terzi, implicitamente contrae l'obbligo di amministrarli secondo giustizia; per conseguenza tuttavolta che si scorresse, che o per indolenza, o per mala fede, questi amministratori mancassero al compito loro, mi pare che sia giusto, sia necessario che vengano assoggettati ad una proporzionata pena.

Nè si dica che con ciò possano allontanarsi dalla società e particolarmente poi dalle incombenze, dalle attribuzioni amministrative, persone oneste, persone probe le quali per la tema di incorrere in queste pena-

lità rifiuterebbero di accettare l'impiego. Pare a me invece che disposizioni di tale natura potrebbero far allontanare coloro i quali avessero intenzioni guari lodevoli, intenzioni guari oneste, ma non mai le persone che assumerebbero quelle attribuzioni nell'intendimento di fare i veri interessi della società.

Nè si dica che tali disposizioni siano per sé così oscure, così ambigue da potere qualche volta far apparire colpevole quegli che è innocente, giacchè esaminando attentamente le disposizioni penali che sono contenute nel progetto di legge, ben si vede che i casi sono così determinati da rendere impossibile un errore per parte di chi è incaricato dalla legge di applicare la pena. Dunque non è che nel caso di vera mala fede, di vera frode o di una ingiustificabile incuria, di una orassa e supina ignoranza che si verrebbe ad applicare le pene che sono sancite nel presente progetto di legge.

Potrete voi, o signori, rifiutare di decretare l'applicazione d'una pena, tuttavolta che la mala fede, la frode a danno dei terzi, e talvolta anche a danno del credito pubblico, e quindi dell'interesse generale, è evidentemente dimostrata?

Se tollerate che anche in questo caso, quando cioè scientemente un amministratore fa frode agli interessi dei terzi possa rimanere impunito, e godere il frutto della propria frode, in questo modo, permettete che io lo dica, voi recate la più gran ferita all'avvenire della società; voi non solamente ledete, non solamente pregiudicate la fortuna degli azionisti, ma alterate il senso morale del paese. Quindi deve il legislatore impedire che questo possa passare in abitudine, e che rimanga impunito.

Si è osservato dall'onorevole preopinante che queste disposizioni penali racchiudono un non senso; giacchè è detto che gli amministratori verranno puniti tuttavolta che scientemente abbiano alterato gli inventari, i bilanci, i dividendi, e che è impossibile che un amministratore possa senza saperlo commettere delle alterazioni; quindi assurdo affatto l'articolo relativo, almeno per la parte, in cui è dichiarato che vi debba essere avantitutto la prova della scienza di colui che ha commesso questo errore.

Mi ha veramente sorpreso questa osservazione mentre mi pare che sia ogni giorno dimostrata la facilità di commettere inavvertentemente, senza intenzione sinistra, senza frode, degli errori nel rivedere conti amministrativi, nel formare bilanci, nello stabilire inventari, dimodochè il fatto per sé non può negarsi; ed un amministratore, per abile che sia, tuttavolta può incorrere in qualche errore, nel qual caso sarebbe ingiusto che venisse applicata una penalità; e quindi la legge saviamente stabilisce che, solo quando è riconosciuto che l'amministratore ha scientemente commesso uno di questi errori a detrimento dei terzi, debba andare soggetto a pena.

È evidente quindi che per quanto riguarda le disposizioni penali nulla vi è che debba o possa spaventare gli amministratori, nè gli azionisti, giacchè queste

disposizioni sono così chiare, così determinate, così giuste, che dubbono invece fare nascere la confidenza negli azionisti, perchè in tal modo sapranno che gli amministratori useranno maggiore accuratezza, maggiori riguardi per stabilire i bilanci, gli inventari, i dividendi, e che quindi non si potranno temere, così di frequente, almeno, gli inconvenienti, che possono succedere quando non vi sono queste precauzioni, e queste disposizioni penali.

La legge, o signori, come ben vedete comprende precisamente queste due categorie di disposizioni, le une cioè relative al modo di fare sì che il capitale sociale, il quale deve essere destinato ad una data intrapresa, sia per quanto è possibile assicurato; e restino così impedito le operazioni fittizie, le speculazioni le quali non abbiano alcun fondamento di riuscita; e più particolarmente rimanga impedita la sostituzione del giuoco e dell'agiotaggio alla speculazione onesta.

La seconda parte, ossia la seconda serie di disposizioni è relativa ai doveri degli amministratori, ed alle penalità in cui incorrerebbero qualora mancassero al proprio dovere.

Mi pare di avervi dimostrato che tanto la prima quanto la seconda delle preaccennate categorie di disposizioni sono utilissime per impedire non solo gli abusi, ma anche per dare maggiore assicuranza alle società medesime, e per fare sì che esse possano svolgersi con maggior solidità, con maggior profitto; che in esse non vi è nulla che vincoli l'azione degli azionisti, ed il libero svolgimento di queste società.

Io debbo ancora, o signori, farvi presente un altro motivo, che indusse il Governo a proporre questo progetto di legge.

Lo stato in cui si trovano attualmente le società tanto in accomandita, che anonime, non è dalla legge sufficientemente garantito. Voi ben sapete, che nessuna società anonima od in accomandita può stabilirsi senza il benelapito del Governo, non può fare alcuna operazione se prima non ottiene dal Governo l'opportuna approvazione, ed il Governo stabilisce le condizioni mediante le quali quest'autorizzazione viene concessa.

Ora vi pare, o signori, che sia veramente un rispettare la libertà d'associazione, il lasciare al Governo questa facoltà illimitata di concedere o negare quella autorizzazione, di stabilire o l'una o l'altra condizione come meglio gli aggrada? Credete che in un paese retto da istituzioni costituzionali sia cosa che si possa a lungo tollerare, il lasciare al Governo tutto questo arbitrio?

Dunque si è pensato di presentare un progetto di legge il quale determinasse le condizioni generali, le quali essendo adempiute dai promotori di una società, si potesse ottenere senza più dal Governo questa autorizzazione.

Non si potrà certo negare che tale disposizione sia eminentemente liberale, e prevenga l'arbitrio che un ministro o l'altro potrebbe usare a detrimento di una o di un'altra società.

Non si poteva certamente nel principio, che si svolsero le società industriali, stabilire queste norme, mancando al Governo ed al paese l'esperienza necessaria per conoscere quali esse debbano essere, onde evitare lo scoglio di stabilire preventivamente senza la dovuta pratica certe disposizioni, le quali avrebbero poi incagliato il libero svolgimento delle società medesime.

Ma dopo dieci anni di prova, dopo che si stabilirono nel nostro paese più di 200 società anonime od in accomandita pare che sia venuto il giorno di fare tesoro di tutte le cognizioni che si sono acquistate in questo decennio, e sancire con una legge quelle disposizioni sole, le quali l'esperienza ha dimostrate convenienti ed utili per regolare l'esercizio di tali società.

Io credo che tale determinazione del Ministero non possa a meno di essere approvata, giacchè sempre quando il Governo prende l'iniziativa per spogliarsi di una facoltà arbitraria, mi sembra che debba trovare approvazione e nell'opinione pubblica e nel Parlamento.

Ma un'altra serie di difficoltà mosse l'onorevole Farina. Egli osservava ieri che il Governo e la Giunta senatoria hanno confuso le disposizioni, le quali possono saviamente applicarsi alle società in accomandita, con quelle che riguardano le società anonime, e che cadde in questa confusione per avere voluto seguire senza molto accorgimento una legge analoga che fu posta recentemente in vigore in Francia.

Notava inoltre che quella legge non si riferiva che alle società in accomandita, e che noi abbiamo tolte le disposizioni della nostra da quella, applicandole poi indistintamente tanto alle società in accomandita che alle società anonime: che di più essendo presso di noi le società in accomandita rarissime, ed in molto maggior numero le anonime, la massima parte delle nostre disposizioni non erano perciò applicabili a queste ultime, e da ciò tutti gli sconci che egli dice di avere trovati nelle singole disposizioni della legge medesima.

Se l'onorevole Farina avesse avuto campo di esaminare più attentamente la legge francese, avrebbe veduto la differenza essenziale che vi esiste tra l'una e l'altra, e come tanto il Governo quanto la Giunta abbiano tenuto conto di questa differenza, di questa distinzione tra le società cioè anonime e le società in accomandita.

Del resto non v'ha dubbio che la massima parte delle disposizioni, le quali sono utili per le società in accomandita, lo sono ugualmente per le società anonime, e quindi non è a stupirsi se nella maggior parte degli articoli le stesse disposizioni sono applicate a entrambe queste società.

È ben vero che nella legge francese non si parla che di società in accomandita, ma questo proviene dacchè il legislatore in Francia aveva già provveduto e regolato le società anonime, massimamente quelle delle strade ferrate, colle leggi del giugno 1845 e del luglio 1853; e l'onorevole preopinante non ignora che parecchie delle disposizioni, le quali sono nella legge francese applicate alle società in accomandita, lo furono già prima alle so-

cietà anonime, come quelle, ad esempio, di determinare il capitale sociale, il numero delle quote dei decimi che devono essere sborsati prima di ottenere l'approvazione, il numero delle azioni che debbono essere sottoscritte prima che sia approvata definitivamente la società, l'esame degli apporti, dei valori che si arrecano in seno della società, per parte del Consiglio di Stato, onde riconoscere l'esistenza del valore assegnato; dimodochè ben si vede che la legislazione francese non si limitò unicamente a regolare le società in accomandita, ma provvide anzi prima a regolare anche le anonime.

Noi non avendo alcuna disposizione legislativa nè per le une nè per le altre abbiamo creduto di contemplarle tutte in un solo progetto di legge. Io non credo che le diverse obiezioni mosse dall'onorevole Farina abbiano dimostrato che qualcuna di queste disposizioni contenute nel nostro progetto di legge non si possa applicare tanto alle une come alle altre.

È vero che egli fra gli appunti fatti, moveva, ad esempio, il seguente. Egli diceva che per effetto di questa confusione si era stabilito un Consiglio di sorveglianza tanto per le società anonime quanto per le società in accomandita, ed osservava come le società anonime avendo già un Consiglio di amministrazione era un'assurdità di volerci ancora sovrapporre un Consiglio di sorveglianza, mentrèchè nelle società in accomandita esistendovi unicamente il gerente, era ragionevole che si prescrivesse un Consiglio di sorveglianza.

Ma l'osservazione dell'onorevole Farina pecca nella base, vale a dire, parte da un supposto erroneo, giacchè nel progetto di legge si è stabilito appunto che le società anonime, quando non hanno Consiglio di amministrazione, debbano nominarlo e che invece le società in accomandita dovranno sempre avere un Consiglio di sorveglianza, ma non si impone in nessun modo un Consiglio di sorveglianza anche alle società anonime oltre quello di amministrazione; quindi ben si vede che uno degli argomenti a cui egli si appoggiava, per provare la confusione nel progetto di applicare disposizioni eguali alle società che hanno bisogno di diverso reggimento, è tutto affatto infondato.

Noi, o signori, non ci proponiamo con questo progetto di legge di prevenire qualsiasi frode e meno ancora qualsiasi cattiva speculazione; noi sappiamo che una società industriale deve desumere dalla propria capacità e dai propri mezzi la riuscita della progettata impresa, e che nessuna legge potrà impedire che si facciano cattive speculazioni; ma ciò che vogliamo impedire si è che si commettano pubblicamente e scientemente delle frodi, delle falsità, le quali arrechino danno ai terzi e nello stesso tempo poi guastino e corrompano la moralità, che si disperdano in un modo veramente riprovevole i capitali e che si converta una nobile speculazione in un giuoco di Borsa, in un aggio.

Io credo che colle disposizioni che sono comprese nel progetto di legge non si impediranno sempre tutti questi fatti, ma si potranno di quando in quando preven-

nire e colpire, e ciò servirà d'esempio per impedire che se ne commettano altri in avvenire.

Non sarà dunque infruttuosa la legge, quando abbia potuto ottenere questo risultato. Difatti io ho ricavato dalla statistica pubblicata sulle società anonime ed in accomandita, che non meno di 65 società con un capitale di 96 milioni circa hanno naufragato nel periodo di pochi anni.

Io non attribuirò certamente la mala riuscita di tutte queste società a cattiva amministrazione, ad artificiali mezzi onde guadagnare illecitamente qualche somma coll'aggiotaggio, col giuoco industriale; ma non v'ha dubbio che una buona parte di esse cadde per avere male calcolato sull'entità dell'impresa non solo, ma sull'entità dei capitali necessari per condurre queste imprese o per la fiducia che nasce dagli azionisti quando videro la impresa camminare malamente.

Dunque una parte di questi capitali venne sprecata con nessun vantaggio pubblico e con danno dei privati; quindi se la legge che stiamo discutendo potrà impedire in avvenire che succedano di questi fatti, o almeno diminuirne il numero, sarà sempre una legge utile, una legge la quale dovrà essere ricevuta favorevolmente dall'opinione pubblica, e non mancherà di promuovere in tal modo le stesse società, anzichè di contrariarle, ed assicurare anche la esistenza delle attuali, promovendone la loro maggiore prosperità.

Io limiterò a queste poche osservazioni la mia risposta al lungo e minuto discorso dell'onorevole Farina, giacchè siccome la massima parte del medesimo si aggira sopra le singole disposizioni della legge, io credo che quando il Senato voglia passare alla discussione delle medesime sarà allora occasione opportuna per potervi meglio rispondere, e vedere veramente tutto il fondamento che esse hanno. Cosicchè con ciò pongo per ora fine al mio dire.

FARINA. Domando la parola per un fatto personale.

PRESIDENTE. Il senatore Farina ha la parola per un fatto personale.

FARINA. Chieggo scusa alla Camera se domando la parola per un fatto personale; ma veramente bisogna dire che mi sia sfuggito qualche cosa dalla bocca ieri che non ho mai avuto intenzione di dire.

Io non ho mai criticato l'intenzione del Governo nel presentare questa legge, non so di avere mai proferto che nella legge non vi fossero delle disposizioni che ben applicate potessero essere buone; ricordo anzi che in seno all'ufficio ho dichiarato che approvava l'intenzione che aveva dettata la legge, ma che le disposizioni mi sembravano degne di radicale riforma.

Conseguentemente io non posso accettare quanto disse il signor ministro in principio del suo discorso, che dopo avere sentito dire tanto male di questa legge, credeva che io conchiudessi differentemente. Facendo risultare i difetti principali della legge, io esaminai la parte che mi sembrava la più difettosa, e cercai di metterla in evidenza, ma con ciò non ho mai inteso dirla, in tutte le sue parti cattiva.

Confermo tutto quanto ho detto ieri, e sono ancora dello stesso parere, perchè non mi pare che il signor ministro vi abbia risposto; ma, con avere messo in evidenza tutti i difetti di questa legge, non ho mai detto, nè sostenuto che non vi fossero nella medesima delle cose lodevoli, e che opportunamente distinte ed applicate non potessero fare del bene al paese.

Sento che mi è sfuggito un errore di lingua nell'indicazione delle pene comminate dall'articolo 375. Effettivamente le pene consistono nel minimo di 5 anni di reclusione; e nel massimo di 10 anni di lavori forzati; questa pena anche nel minimo mi parve che l'avesse riconosciuta esorbitante, dal momento in cui ha accettato nell'emendamento il minimo di un anno solo di carcere.

Mi occorre ancora di rettificare un altro errore, nel quale cadde il signor ministro, attribuendomi ciò che io non ho mai pensato nè voluto dire; mi è forza credere di essermi spiegato assai male, perchè delle opinioni attribuitemi non ne ho trovato quasi nessuna esatta.

Rileverò solo quella che concerne l'articolo 11. Il signor ministro ha creduto che io abbia insistito contro la disposizione dell'articolo 11, ripugnando nelle società anonime a mettere un Consiglio di sorveglianza a fianco di un Consiglio di amministrazione. Il signor ministro si è ingannato; quando non vi è un Consiglio d'amministrazione che amministra una società anonima, siccome una società bisogna pure che sia amministrata da qualcheduno, vi è un direttore, un gerente, lo chiami come vuole, nominato generalmente dalla società in assemblea generale.

Ora ho detto: perchè a fianco di questo amministratore volete voi mettere un Consiglio di sorveglianza nelle società anonime? Metteteci piuttosto un Consiglio d'amministrazione, perchè la limitazione che nelle società in accomandita è occasionata dall'impossibilità che il Consiglio di sorveglianza prenda parte all'amministrazione senza diventare solidale col gerente, non esiste nelle società anonime.

Ciò posto, perchè volete voi privare quel corpo che mettete a fianco del gerente della società della facoltà non solo di consigliare, ma eziandio d'imporre, quando occorra, al gerente di fare il bene della società? Questo era il caso che si era discusso e considerato anche in seno alla Commissione; ho detto quindi: se nelle società anonime è opportuno un Consiglio, questo Consiglio non sia di semplice sorveglianza, ma sia un Consiglio d'amministrazione. Ma non ho mai temuto un antagonismo fra il dualismo del Consiglio d'amministrazione ed il Consiglio di sorveglianza, come mi fece temere il signor ministro.

Dopo di ciò, io non intendo punto di ricominciare la questione che mi pare già abbastanza esaurita, ma ho desiderato però di rettificare questo fatto, perchè se mai o per inesattezza delle espressioni usate, o per l'inesatta intelligenza altrui si fosse potuto credere che avessi detto pessima la legge, cessi l'errore, e non mi si attri-

buisca ciò che non fu mai nè nella mia intenzione nè nelle mie espressioni.

DI SAN MARTINO, relatore. Signori, l'ufficio centrale già aveva avuto dall'onorevole collega, il senatore Farina, conoscenza di alcune delle osservazioni che intendeva di fare a questo progetto di legge.

Non estese nell'ufficio medesimo i suoi ragionamenti a tutte le singole parti della legge, di cui trattò nei discorsi fatti in Senato, ma tanto ne esprimeva, da lasciare vedere quale era l'opinione sua in proposito della legge medesima.

Fin d'allora, i membri che compongono l'ufficio centrale, con grande cura esaminarono le principali ragioni che si ponevano in campo per vedere se fossero tali da fare cambiare l'opinione che avevano fin dapprincipio manifestato sulla convenienza di dare un favorevole corso alle stesse. Ma tutti d'accordo dovettero confermare nelle opinioni già da essi preconcepite, le quali diversificano sostanzialmente da quelle dell'onorevole Farina e cambiano interamente il modo di considerare la legge.

Io seguirò lo stesso ordine presso a poco, in cui egli ha esposte le sue osservazioni, per potere così ribatterle più sicuramente le une dopo le altre.

Cominciò egli per contrastare la necessità della legge, appoggiandosi allo stato attuale dello spirito di associazione nel paese nostro. Gli pare che lo spirito d'associazione non presenti una tale voga, un tale impulso che occorra di moderarlo, senza urtare coi bisogni e cogli'interessi del paese.

È vero che ora lo spirito di associazione è tranquillo, riposa in certo modo, dopo lo sfogo che ha avuto negli anni scorsi. Molte cose concorrono a questo fenomeno. Crisi prolungate che colpiscono gran parte dei territori dello Stato e che tolgono ai proprietari tutto il soprappiù che potevano impiegare nella compra di azioni; crisi che furono in tutte le principali piazze dell'Europa, sono già di per se stesse un motivo che influisce a che il paese non vada adesso troppo incautamente a cercare nuove imprese.

Ma vi ha di più. Il signor ministro ha rilevato il risultato delle società che fecero male i loro affari; e questo risultato pel paese nostro in confronto di quelle che fecero buoni affari è tale che sicuramente ebbe un'influenza grandissima nell'ispirare una diffidenza ed in molti anche una certa avversione ad impegnarsi in nuovi affari.

Se non interviene un qualche principio moralizzatore il quale tranquillizzi gran parte dei possessori di danaro, molti sicuramente non si lasceranno cogliere con tanta facilità dalle speculazioni che si possono mettere in campo. Io quindi credo che sotto questo aspetto se si può trovare una legge la quale, senza impedire lo sviluppo naturale, regolare dello spirito d'associazione, sia intesa a moralizzarla, si farà un gran bene.

Non vi è anche, politicamente e moralmente negli effetti generali delle società, cosa che sia maggiormente a desiderarsi che quella di togliere la possibilità di quei

guadagni disonesti che offendono la moralità pubblica, e spingono in certo modo le classi che soffrono ad odiare le ricchezze, perchè vedono in queste ricchezze una fonte d'immoralità. Quindi credo che sia opera del Parlamento di associarsi a qualunque atto venga messo innanzi dal Governo per introdurre maggiore moralità in tutte le opere finanziarie.

Si accusa poi il progetto di legge di essere una copia servile della legge emanata in Francia, e non solo di essere servile, ma di essere malamente servile; cioè applicante a società alle quali la legge primitiva non era diretta, principii che a queste società assolutamente non convengono.

Io credo che vi passa un divario immenso tra i principii che informano la legge francese, e quelli che informano la legge nostra. Che fece il Governo francese?

Il Governo francese, non avendo dal Codice alcuna attribuzione sulle società in accomandita per azioni, ha cercato di porre un freno ai disordini che si manifestavano nelle medesime. Ma forse che i disordini non si manifestavano che nelle società in accomandita? Io non sono immischiato nelle società commerciali e poco sono esperto in questa materia; ma sento da persone competenti che le società in accomandita non erano, come dicono, il *grand coupable*; che dove vi era maggiore colpa è nelle società anonime, e che queste non furono colpite probabilmente, perchè il Governo vedeva i loro statuti, ovvero credette di essere sempre in guardia, di avera sempre ai suoi ordini uomini che fossero e nell'intenzione e nella possibilità di porre un freno a chi volesse commettere atti contro la fede pubblica nelle società anonime. In sostanza però vi passa un divario grande, perchè presso noi il Governo che è già investito del diritto di approvare gli statuti anche delle società in accomandita contro quello che dispone il Codice francese, propone una legge che moderi l'esercizio del suo diritto, e faccia perfettamente quegli atti che non volle fare il Governo francese.

Dove si trattava di moderare l'esercizio dei suoi atti, dei suoi diritti, la legge francese non volle fare cosa alcuna, e il nostro Governo appunto cerca di cautelarsi in una cosa in cui a termini di leggi ha diritto di provvedere. Quindi si vede che il principio che informa la nostra legge è perfettamente disforme da quello della legge francese.

Si dice che è applicata la legge senza convenienza alle società anonime. Qui viene la questione di massima, la questione fondamentale della legge.

Che cosa la legge presenta? Interviene essa forse a cambiare, a moderare, a modificare le disposizioni del Codice di commercio che riguardano la responsabilità del gerente nelle società in accomandita? Credo, e con me lo credono gli altri membri della Commissione, che la legge presente non riguardi nè punto nè poco la responsabilità del gerente delle società in accomandita che è determinata dal Codice di commercio.

Infatti, il Codice di commercio dice che i gerenti delle società in accomandita sono responsabili all'infinito per

tutti gli atti di questa società. Ma rispetto ai terzi, quando la società fa dei cattivi affari, il gerente è forse tenuto dal Codice di commercio ad una responsabilità speciale, diversa da quella che pesa sugli amministratori di una società anonima? Assolutamente no.

Se una società in accomandita o per disgrazia o per poca intelligenza di chi la dirige viene a perdere gran parte del suo capitale sociale, i soci non hanno nessun diritto di andare sul capitale proprio esclusivamente del gerente, e dire al gerente: rifatemi voi col vostro acciocchè non sia perdente. I soci debbono perdere a prorata del capitale che hanno impiegato nella società medesima. Quindi la responsabilità, che il Codice di commercio fissa, ed il Codice non ne fissa nessun'altra, questa responsabilità sussiste invariata, e la presente legge non apporta alla medesima alcuna modificazione.

Osservò il senatore Farina, che la legge francese si era ristretta a parlare delle società in accomandita per la ragione che gli amministratori non sono rievocabili, che per conseguenza non è il caso di applicarne i principii alle società anonime i cui amministratori sono rievocabili.

Di ciò parleremo quando avremo a trattare delle penalità, in quanto che nelle penalità si manifesta lo scopo principale della legge; ma intanto io prego il Senato a volere considerare che nel Codice di commercio gli amministratori delle società non ricevono nessuna responsabilità espressamente dichiarata.

Non v'è dubbio che a termini del diritto comune ogni amministratore il quale si allontani dagli statuti, il quale presenti inventari non sinceri, il quale assegni ai dividendi fondi che non dovrebbero esservi assegnati, debba essere contabile; ma non si trova nel Codice nessuna prescrizione speciale, la quale ciò imponga; e segnatamente non si trova nel Codice alcuna prescrizione che imponga alcuna responsabilità per tutte le infrazioni che si fanno agli statuti; quando queste infrazioni sono di convenienza dei soci, sono dai medesimi approvate, quando il socio di questa associazione dà un voto di acquiescenza al fatto dell'amministratore, questi non può più essere contabilizzato da altri, a termini delle leggi esistenti.

Ora dobbiamo noi dire, che la lettera del Codice, il quale prescrive che gli statuti siano approvati, debba essere una lettera morta? Che debba mancare al Governo il diritto di fare rispettare gli statuti? Che ha creduto che gli statuti siano cosa inutile? Che è inutile che il Governo sia chiamato ad approvarli?

Ora le disposizioni del nostro Codice apertamente dichiarano che tutte le società che si stabiliscono, sempre abbisognino d'approvazione preventiva; che tutte le società non potranno fare qualsiasi statuto, o modificarlo, senza ricorrere all'approvazione del Governo. Perciò finchè sussiste la disposizione del Codice la quale determina che le società anonime, e che le società in accomandita ad azioni al portatore, debbano essere approvate, procuriamo tutti, che le disposizioni del Codice siano disposizioni reali, effettive, coordinandole, conva-

lidandole con prescrizioni che ne assicurino l'osservanza e l'eseguimento da tutti gli interessati.

L'onorevole Farina dice che sarebbe meglio di avere una legge la quale provvedesse a che il capitale fosse sufficiente, mentre nella più parte dei casi la causa per cui le società vanno a male, si è che esse intraprendono affari su di una scala sproporzionata coi capitali di cui possono disporre. Ma io credo che non può questo essere ufficio della legge. La legge non può discutere la importanza materiale di una operazione, non la può assolutamente conoscere, non può imporre la responsabilità al Governo di addentrarsi in una discussione di questa fatta.

La preparazione del capitale, per quell'impresa che si tratta di fare è una di quelle investigazioni che dove assolutamente essere lasciata a chi ha interesse diretto di farla, e che è impossibile assolutamente di porre a carico di ogni e qualsiasi autorità.

Esso dice che non basta di imporre l'obbligo di sottoscrivere, perchè le sottoscrizioni non garantiscono la solvibilità. Ma io dico che la sottoscrizione garantisce già qualche cosa: sicuramente non saranno tutti solvibili sempre, perchè è impossibile che la legge possa imporre a chi non ha denaro l'obbligo di pagare; ma è meglio assai di avere già dei nomi conosciuti, dei nomi i quali servano di guarentigia morale; così almeno la riuscita e la sorte di un'impresa sarà in parte assicurata.

Così pure si dica dell'altro argomento che possa essere impossibilitato a continuare a pagare chi già pagò uno o due decimi, perchè si trova nell'impossibilità di fare ulteriori pagamenti. Io riconosco che nell'atto pratico molte sono le impossibilità che si succedono le une alle altre, e che è impossibile al legislatore di potere impedire; ma intanto mettendo l'obbligo di conseguire prima le sottoscrizioni, e poi un versamento prima che la società sia costituita, è certo un principio di serietà che è in un modo obbligatorio.

Ora io domando all'onorevole Farina se non è assolutamente conveniente di assicurarsi che tutte le imprese che si fanno, siano autorizzate, siano almeno assentite da chi abbia interesse a verificare bene la consistenza delle operazioni, e da chi abbia anche i mezzi di poterle approvare innanzi al loro principio.

Se si adottasse il sistema del senatore Farina, che cosa ne verrebbe? Ne verrebbe che chiunque senza capitali, non abbia altro in testa che di buscarsi i denari della gente credula, magnificherà, come magnificava pel passato, operazioni di impossibile riuscita, e verrà a conseguire, per mezzo di arti che la legge deve punire, la rovina di molte e molte famiglie. Quindi io credo che non si può assolutamente contrastare a questo principio che nessuna società si possa costituire se non presenta al Governo una responsabilità morale mediante la sottoscrizione di nomi che il Governo può accertarsi essere nomi seri, nomi tali da ispirare fiducia di progresso per le operazioni, e se non presenta un versamento, il quale serva di cauzione alle operazioni dell'intrapresa che si tratta di fare.

L'onorevole Farina vorrebbe che si rimettesse ogni cosa all'apprezzamento del Governo; tanto più che fissandosi le condizioni le quali il Governo deve di necessità osservare prima di dare l'approvazione agli statuti, sia bene di dare un affidamento indiretto, che queste sole condizioni basteranno a fare negare l'approvazione a qualche società.

Io comincio per contestare la seconda conclusione; non sta che a termini di questa legge basti a chiunque di compiere le prescrizioni nella legge stessa fissate, per avere un diritto positivo di vedere approvata la sua idea di costituzione di società. Competo non solamente l'obbligo, ma corre strettissimo dovere al Governo di vegliare che la società, che intende costituirsi, presenti essenzialmente uomini seri, uomini positivi su cui non si possa elevare dubbi nelle sottoscrizioni che è obbligata di presentargli per ottenere l'approvazione.

Di più: appartiene al Governo l'obbligo di verificare che la società abbia uno scopo morale, uno scopo che si conformi e concili con gli interessi generali del paese, e non riceva quei benefici, quei privilegi che la legge accorda alle società, se non è d'interesse pubblico che li riceva; per conseguenza comincio a premettere che non si toglie nulla dell'obbligo che ha già di verificare gli statuti.

Resta pertanto la sola obiezione che sarebbe quella d'abbandonare anche al Governo intieramente ogni cosa, perchè, a seconda della diversità dei casi, potesse adattare le disposizioni ai casi medesimi.

Ma la risoluzione di queste difficoltà dipende dalla natura delle prescrizioni generali che si adottano. Se esse non sono tali che impediscano alle società di costituirsi, se non sono che nel limite della pura e stretta necessità, io non vedo il perchè non si metterebbe il Governo nella necessità di ottemperarle.

Io ho piena fiducia nei miei amici, che siedono al Ministero, che porteranno sempre tutta la loro attenzione nell'impedire l'approvazione di statuti sconvenienti; ma può accadere che vi sia chi abbia interesse ad ottenere l'approvazione di statuti assolutamente sconvenienti per l'interesse pubblico, e poichè il Governo propone una legge che tende appunto ad impedire questi sconci, io volentieri mi vi associo, e credo che sia utile e vantaggioso di approvarla.

Diceva poi il senatore Farina che la legge non conviene alle società anonime, perchè il loro successo non può dipendere che dalla bontà del loro scopo...

FARINA. (*Interrompendo*) Dalla fiducia che loro si accorda.

DE SAN MARTINO, relatore. Accetto anche questa variante.

Io sono pienamente d'accordo coll'opponente che la fiducia si accorda alla natura delle operazioni, e che quanto più le operazioni sono buone, tanto maggiore si accorda tale fiducia.

Ma è forse perchè si fa una buona operazione, che debb'essere lecito a chi amministra queste buone operazioni di non osservare gli statuti, di presentare bi-

lanci irregolari, e dividendi che non sono giustificati? Io credo che questa non può essere la conseguenza.

Eppure la legge che cosa fa? Essa, nella disposizione che riguarda le società costituite, non le assoggetta ad altro obbligo, salvo a quello di avere gli amministratori passibili di pena, quando contravvengano agli statuti col presentare inventari inesatti, o dividendi fittizi.

Se l'operazione è buona, e ispira fiducia, la legge non può nemmeno avere inconvenienti in ciò che prescrive sottoscrizioni e versamenti preventivi, in quanto che queste sottoscrizioni e questi versamenti si attirano con molto maggiore facilità, che non sarebbe per una operazione cattiva; e dato che tutte le speculazioni che si intraprendono siano buone, io sono certo che questa legge non impedirà alle medesime di svolgersi e manifestarsi.

Nè io credo poi che la legge abbia per scopo di punire le cattive speculazioni: essa ha per scopo di impedire quelle speculazioni che evidentemente tornino a danno del pubblico, che evidentemente siano così poco sicure da non trovare chi voglia associarvi in principio. Essa ha ancora per scopo di impedire che amministratori provvisori, che promotori di quelle società, comincino a prendersi il denaro, e che quindi se ne fuggano lasciando nella miseria le persone che hanno ingannato.

Nè io temo che con una legge simile vi sia pericolo di vedere abbandonata la direzione delle società da tutte le persone oneste, in quanto che restringendo le disposizioni della legge a quel poco che è assolutamente indispensabile, a quel poco che può facilmente essere veduto e conosciuto da chiunque abbia qualche pratica di amministrazione, nessuno avrà il timore di incorrere in responsabilità dalle quali non possa esimersi con qualche cura, con qualche studio. Anzi mi pare che la legge attuale, appunto per la sua moderazione, avrà per risultato d'invogliare molti, i quali presentemente rifuggono dal partecipare alle direzioni di società, di prendervi la loro parte, certi di avere a soci persone di moralità, e di essere meglio accompagnati, di quello che lo erano con una legislazione che permetta a chiunque di fare delle frodi senza che la pena corrispondente venga ad impedirle.

Disse l'onorevole Farina che le società anonime e quelle in accomandita non possono ricevere disposizioni identiche per regolare le operazioni coi terzi e coi soci; ma, come ho già detto, la presente legge non modifica in nessuna maniera la responsabilità dei gerenti; la responsabilità dei gerenti rimane tuttora, la responsabilità verso i soci è quella sola che non è determinata dalle leggi.

Le leggi sono così oscure che è facilissimo ad un amministratore di restare impunito anche quando scientemente lasciasse commettere inesattezze che possano compromettere l'avvenire della società; le difficoltà per farlo condannare sono enormi, e io credo che in ciò non si fa nessuna innovazione pregiudizievole.

D'altra parte non vedo che vi sia differenza nella legge che facciamo, tra la condizione delle società anonime e la condizione delle società in accomandita. Di qual cosa si tratta in questa legge? Si tratta di prescrivere condizioni per la prima costituzione delle società; queste condizioni alterano forse le condizioni delle società? Forse che una società anonima, dovendo presentare sottoscritta la metà delle azioni, dovendo avere versato un decimo cessa d'essere anonima, e piglia qualcuno dei caratteri delle società in accomandita? Io non lo credo.

Forse che la società in accomandita dovendo presentare gli stessi elementi di sottoscrizione, e di versamento, piglia qualcuno dei caratteri delle società anonime? Non lo credo neppure. Dunque non vi è qui confusione alcuna tra le società di una natura e le società di un'altra natura.

Andiamo innanzi; la legge, dopo avere prescritte le condizioni preliminari allo stabilimento delle società, viene alle regole posteriori, all'attuazione della società. Queste regole, come ho detto, consistono nel determinare pene che si infliggono ai contravventori al disposto della legge.

Ora domando nuovamente: forse che in una società anonima, quando gli amministratori sono puniti, per avere contravvenuto agli statuti, per avere scientemente presentati inventari irregolari, per avere fatti dei dividendi fittizi, si è variata la natura di questa società, e le si è dato il carattere di società in accomandita? Non lo credo; gli amministratori non prendono nessuna di quelle responsabilità verso i terzi, della natura indefinita della responsabilità che prendono i gerenti delle società in accomandita; gli amministratori non prendono fuorchè una responsabilità la quale tutti consentono già esistere, ma non essere definita in modo che possa applicarsi dalla legge attuale. Prendono la responsabilità del dolo, della frode.

La legge aggiunge alla responsabilità del dolo e della frode, quella di alcuni atti che al dolo ed alla frode molto si accostano, ed hanno, quando sono commessi scientemente, l'istessa tendenza e lo stesso scopo. Ma, come dico, la condizione della società anonima continua ad essere di società anonima, come la società in accomandita, per queste pene che si infliggono ai suoi amministratori, continua ad essere società in accomandita, e non varia nè punto nè poco la sua condizione.

Io quindi, d'accordo colla Commissione, assolutamente contesto che la presente legge venga ad introdurre una confusione qualsiasi tra le società di una natura e quelle di un'altra, in quanto che verte interamente sopra punti i quali non hanno a che fare cosa alcuna colla natura specifica e diversa delle società medesime.

L'onorevole Farina disse che si distrugge la parità fra i soci delle società in accomandita non obbligando il gerente a versare i decimi, e che la legge francese, prescrivendo il versamento dell'intera azione, questo faceva parità coll'obbligazione indefinita del gerente.

Io veramente non vedo la forza di questo argomento,

in quanto che il fare versamenti integrali o parziali dipenderà dal gerente, il quale nelle società in accomandita è sempre l'autore degli statuti, è sempre quello che mette in moto la società; quindi se il gerente non si contenta di questi versamenti parziali, formando i suoi statuti, è nella piena ed assoluta facoltà di prescrivere un versamento integrale per parte di tutti coloro che vorranno associarsi alla sua impresa.

Quindi, se vi ha un versamento parziale, il medesimo è effetto della volontà liberamente manifestata dal gerente; ma, ancorchè il versamento sia parziale, non credo che la cosa cambi, in quanto che il gerente avrà sempre egli stesso il diritto che già aveva di costringere i suoi associati a compiere i versamenti, e non sarà impedito di ottenerlo se non dall'assoluta insolvibilità di questi soci, ed in quanto che, se le operazioni della società riescono tali che rispetto ai terzi si dia il diritto ai medesimi di domandare in causa il gerente per fare valere contr'esso la responsabilità personale.

Dalle osservazioni fatte sulla diversa natura delle società, l'onorevole Farina voleva anche dedurre che fosse conveniente di introdurre una condizione diversa tanto ai gerenti delle società in accomandita, quanto agli amministratori delle società anonime; egli segnatamente disse trovare assolutamente incongruo che quella pena del carcere, che non impedisse alle società anonime di avere altri amministratori, sia applicata al gerente di una società in accomandita che, essendo inamovibile, non può più amministrare, e quindi la pena resta quasi una dissoluzione della società stessa.

Ma io osservo all'onorevole Farina che tutte le leggi le quali parlano di penalità, non esentano nessuno dalla pena perchè sia gerente di una società. Introdurre il principio che quando l'interesse pecuniario può essere tale che abbia a soffrirne se si applica una pena, e che perciò questa pena non debba essere applicata, mi pare una teoria assolutamente...

FABINA. (*Interrompendo*) Ma io non ho mai detto questo.

DI SAN MARTINO, relatore. È una conseguenza presso a poco.

Io quindi prego il Senato di osservare che la legge non impedisce in nessuna guisa alle società in accomandita ed ai loro gerenti di provvedere nel caso in cui il gerente venga a mancare pel fatto di una penalità in dipendenza di questa legge; non impedisce, dico, di provvedere all'amministrazione di questa società sì e come provvederebbe per qualsiasi altro impedimento che venisse al gerente, od accidentale o fortuito o procurato; e quindi non credo che in occasione di questa legge si debba introdurre un'eccezione alla regola generale che serve di andamento delle società in accomandita.

Disse poi che non si devono assimilare nella creazione dei Consigli di sorveglianza, e quest'oggi, correggendo quanto il ministro delle finanze aveva rilevato a questo riguardo, spiegò essere stato suo intendimento di dichiarare che nelle società in accomandita ammette-

rebbe, mi pare, un Consiglio di sorveglianza, e che nelle società anonime nelle quali non esiste un Consiglio di amministrazione, piuttosto di fare un Consiglio di sorveglianza, vorrebbe che la legge rendesse obbligatoria la creazione di un Consiglio di amministrazione. Ma io credo che la legge andrebbe più in là di quello che sia la sua missione di andare.

La legge non deve obbligare i soci ad amministrare piuttosto in una maniera che in un'altra le loro società; la legge provvede semplicemente a che i soci possano essere illuminati, e che unitamente vi siano tutti gli elementi possibili per procurarne l'applicazione nel caso in cui i direttori o amministratori delle società si scostino dal disposto degli statuti. Ma imporre l'obbligo di avere un Consiglio di amministrazione è, per molte piccole società, imporre una cosa quasi impossibile; tutti sanno che tra le missioni di un Consiglio di amministrazione e quelle di un Consiglio di sorveglianza passa una grandissima differenza. Se vi è un Consiglio di amministrazione, necessariamente bisogna che una gran parte degli atti non si possano compiere, se questo Consiglio non li approva.

All'opposto il Consiglio di sorveglianza non interviene mai ad impedire un'operazione; interviene semplicemente a fare risultare tutti gli atti che si fanno male, che si fanno in contravvenzione agli statuti, alle leggi, ed a procurarne l'abolizione quando sia il caso.

Tra queste due azioni passa una grandissima differenza. Una società che non dà materia di lavoro a molte persone, non trova un Consiglio di amministrazione che voglia prendersi la soggezione di essere continuamente impegnato per assistere ad essa in deliberazioni su cose di poco momento, ma trova facilmente un Consiglio di sorveglianza, il quale due o tre volte l'anno, ed anche più se occorre, verifichi l'andamento della società mediante la visitazione di tutte le carte, di tutti i documenti, di tutti i materiali della società, e faccia un rapporto sul suo andamento.

Io quindi credo che, accogliendo le idee del senatore Farina, si andrebbe in un eccesso che è contrario anche alle sue idee generali sulla legge, in quanto queste, mi pare, siano piuttosto per fare meno che per fare più di quanto la legge propone, e in tal caso proporrebbe di andare più in là di quello che vada il progetto di legge.

Egli si lamenta poi che la legge presente lascia sussistere senza alcun controllo le società in accomandita con azioni nominative, ed osserva che, poichè noi stabiliamo nel progetto di legge che tutte le società debbano principiare con azioni nominative, probabilmente tutte per defraudare il disposto di questa legge cominceranno ad essere in accomandita con azioni nominative, salvo a convertirsi poi in società anonime o in società in accomandita con azioni al portatore, quando sarà trascorso quel tempo in cui la legge era applicabile.

Ma anche su questo punto prego il senatore Farina di permettermi che gli osservi che va di nuovo contro

alle sue idee generali. Egli trova la legge eccessiva e poi propone di estenderla; nè solo è consentaneo colle idee generali che ha espresse, ma neppure collo scopo che la legge si propone.

Come ho detto sin da principio, lo scopo della legge è di assicurare principalmente che l'ingerenza che è data dal Codice di commercio al Governo per l'approvazione delle società anonime e delle società in accomandita con azioni al portatore, possa essere primieramente disimpegnata con certe regole, in secondo luogo si è voluto dare prescrizioni penali le quali obblighino gli amministratori a conservare questi statuti.

Ora, siccome per le società in accomandita con azioni nominative il Codice di commercio, cui non si tratta di derogare, non impone nessun obbligo di approvazione di statuti; siccome in queste società dipende dai soci di variarli, di riformarli a loro piacimento e quante volte loro aggrada, per conseguenza si entrerebbe in una serie di idee e fatti diversi, in cui pare sconveniente di entrare fin che risulti che vi sia grande necessità.

Non fu denunziato dal Governo che le società in accomandita con azioni nominative presentano attualmente anche il pericolo di dare luogo a quegli inconvenienti che si verificano principalmente nelle società anonime perchè le società in accomandita non esistono che in piccolissimo numero.

Io credo anche proprio di una Legislatura prudente in fatto di legislazione commerciale, che ciò non debba farsi se non in caso di una certa necessità, per quel principio giustamente proclamato dal Governo, di avere una legge che per quanto è possibile, senza ledere la moralità pubblica, lasci piena ed assoluta libertà ai cittadini di fare le cose che credono più convenienti ai loro interessi.

Viene finalmente la parte della penalità.

L'onorevole Farina trova più logico che si imponga la necessità della scienza dell'errore per poter condannare gli amministratori che mancano alle prescrizioni della legge.

Io trovo che il caso non si confà al principio della responsabilità civile, ma prego il Senato di considerare che nelle società, per l'immensa diversità d'affari che si trattano, è quasi impossibile di attribuire all'amministratore una responsabilità indefinita.

Se una società di strade ferrate presenta un resoconto falso, per esempio nell'entrata dei biglietti delle corse, potremo noi dire giustamente all'amministratore: voi dovevate verificare un milione di biglietti che si spediscono nella tale strada, e vi rendo contabile, perciocchè sopra un milione mancano 10 biglietti? Non si troverebbe più allora sicuramente verun amministratore, o allora si che si verificherebbe quel pericolo che il senatore Farina teme doversi verificare dalla presente legge.

D'altronde prego anche il Senato di notare che si tratta d'introdurre nuovi principii di responsabilità e non si tratta di modificare in nessuna maniera la responsabilità esistente. Si presero solamente alcuni punti sui quali era dubbio che esistesse responsabilità e sui

quali parve che non vi fosse assolutamente nelle leggi attuali un principio abbastanza esplicito per far dichiarate le responsabilità stesse, e si contemplarono nella legge onde assicurare in tal modo l'esatta osservanza degli statuti. Ora io dico che, anche richiedendo la scienza, la legge avrà sempre preveduto già ad una gran parte degli inconvenienti che si verificano, avrà preveduto ad impedire gli inconvenienti in tutto ciò che presumibilmente non darà luogo a responsabilità. Ma in faccia a questa responsabilità che anche la Commissione riconosceva esistere, se si fosse esteso maggiormente il principio, la Commissione giustamente ha creduto di unirsi al Governo ed ammettere il principio che la scienza del male sia necessaria acciò l'amministratore possa essere condannato.

Domandava l'onorevole Farina se con ciò siasi voluto ammettere il gerente della società in accomandita ad esimersi dalla responsabilità che pesa sopra di esso; ma, come ho già detto, la responsabilità solidaria che pesa sopra i gerenti delle società, non è che una responsabilità rispetto ai terzi che hanno contrattato colla società. Il Codice di commercio non parla di altre responsabilità solidarie che di quelle che hanno luogo verso i terzi, ma della responsabilità che compete verso il Governo e primieramente verso la legge per infrazione di statuti, il Codice di commercio non ne parla in nessuna maniera. Così pure delle responsabilità che devono incontrare i gerenti delle società rispetto ai soci per avere compilato degli inventari inesatti e per avere distribuiti dei dividendi non giustificati dagli inventari, non è applicabile il Codice; giacchè pei dividendi è necessario sempre l'intervento delle assemblee anche nelle società in accomandita, quindi quando il dividendo è distribuito non esiste nessuna azione nei soci per ottenere una condanna del gerente, il quale è coperto nelle sue operazioni dal fatto della società che li ha approvati; ed in quanto agli inventari non abbiamo nella legge assolutamente nessuna disposizione che condanni il gerente, e quindi non esiste presentemente nessuna responsabilità solidaria riguardo a questi delitti.

Onde io credo che se l'onorevole Farina si addentrasse nella diversa natura delle responsabilità delle quali parlano il Codice e questa legge, andrebbe persuaso che passa fra le medesime quella grandissima differenza di cui ho fin qui parlato.

Risponderò ad un'ultima osservazione fatta quest'oggi dal senatore Farina. Egli trova ingiusto che le sottoscrizioni cessino di avere valore, superati certi termini, almeno per ciò che concerne le spese fatte per la società.

Primieramente non sta che la legge dichiara che è permesso ai promotori di fare a carico dei sottoscrittori queste spese; la legge permette solo ai primi promotori di fare gli atti necessari alla costituzione delle società, ma non permette in nessuna maniera di farle a spese dei sottoscrittori.

Quindi, o si tratta di cose di qualche momento, ed i primi promotori possono costituire una società per fare

gli statuti, ed in tal caso evitano ogni responsabilità propria per queste spese; o si tratta di cose di poco momento, e io credo sia più conveniente che non si vada ad esporre i sottoscrittori a continue liti coi promotori della società, i quali possono presentare dei conti esageratissimi e tali da annullare quasi l'effetto della legge anzichè avvalorare i principii che l'onorevole Farina vorrebbe farvi entrare.

Per tutte queste ragioni, e perchè l'ora si fa tarda, io terminerò insistendo, perchè il progetto di legge sia approvato.

PRESIDENTE. Pregherei nuovamente il Senato di volersi radunare domani alle ore due precise, perchè resta ancora una gran parte del lavoro a compiere per questa legge.

La seduta è levata alle ore 5 1/2.